

UNIONE DELLA VALCONCA

Rep. n. 5 del 21/06/02

*Convenzione per il trasferimento
all'Unione della Valconca dei
servizi extrascolastici estivi
per minori*

*tra l'Unione della Valconca
ed i Comuni di Gemmano, Mondaino,
Monte Colombo, Montefiore Conca,
Montegridolfo, Montescudo, Morciano
di Romagna, Saludecio e San Clemente*

**CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DELLA VALCONCA
DEI SERVIZI EXTRA SCOLASTICI ESTIVI PER MINORI**

L'anno duemiladue, il giorno 14 del mese di giugno presso la sede dell'Unione della Valconca, sita in Morciano di Romagna, via Ronci n.20, sono intervenuti i Sigg.ri:

1. CEOLI ANGELO nato a SEMMAO il 14/8/55, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. R.A. dell'Unione della Valconca, in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce;

2. FILIPUCCI ROBERTO nato a S. GIOV. IN T. il 15.06.52 il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. AREA AMM. del Comune di Gemmano, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

3. ROMANI GIULIO nato a MONDAINO il 28.12.'47, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. AREA AMM. UN. del Comune di Mondaino, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

4. GIANCARLO BARLETTA nato a CIVITAVECCHIA il 30/03/54, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. AREA AMM. VA, del comune di Monte Colombo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

5. MINI FABIO nato a MORCIANO DI R. il 28.10.65, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. AREA AMM. VA del Comune di Montefiore Conca, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

6. SILVIA SANTATO nato a ROVISO il 18.06.69 il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. SERV. SCUOLA del Comune di Montegridolfo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

7. MARIA DENIS AROSTI nato a TRACERATA F. il 23.08.58, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. AREA AMM. VA del Comune di Montescudo, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

8. MANCINI DONATA nato a MORCIANO DI R. il 02.12.1959, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. SERVIZI EDUCATIVI del Comune di Morciano di Romagna, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

9. CHELOTTI GIULIANO nato a SALUDECIO il 17.11.1952, il quale interviene nel presente atto nella qualità di RESP. SERVIZI SCOLAST. del Comune di Saludecio, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce;

10. VENGOZZI MARCO nato a RIKENI il 5.4.1958, il quale interviene nel presente atto nella qualità di REC. SER. AMM. V del Comune di San Clemente, in nome, per conto e nell'interesse del quale agisce.

Premesso:

- che l'Unione della Valconca e i Comuni di Gemmano, Mondaino, Monte

Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Saludecio, San Clemente hanno espresso la volontà di unificare in forma associata i servizi extra scolastici estivi, con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

1. Unione della Valconca, deliberazione n.10 del 29/04/02;
 2. Comune di Gemmano, deliberazione n.17 del 29/04/02;
 3. Comune di Mondaino, deliberazione n. 23 del 24/04/02;
 4. Comune di Monte Colombo, deliberazione n.27 del 27/04/02;
 5. Comune di Montefiore Conca, deliberazione n.36 del 29/04/02;
 6. Comune di Montegridolfo, deliberazione n. 18 del 27/04/02;
 7. Comune di Montescudo, deliberazione n. 33 del 26/04/02;
 8. Comune di Morciano di Romagna, deliberazione n. 32 del 24/04/02;
 9. Comune di Saludecio, deliberazione n. 24 del 26/04/02;
 10. Comune di San Clemente, deliberazione n. 38 del 26/04/02;
- che con le citate deliberazioni è stato altresì approvato lo schema della presente convenzione;
- tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto

1. La presente convenzione ha per oggetto il trasferimento all'Unione della Valconca dei servizi associati extra scolastici estivi per minori ed alla relativa gestione. La stessa decorre dal 1° gennaio 2002.

2. Conseguentemente l'Unione è titolare del relativo servizio e ne svolge le connesse funzioni in nome, per conto e nell'interesse dei comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art.2

Rappresentanza - Sedi

1. La rappresentanza del servizio è dell'Unione della Valconca.
2. Le sedi operative del servizio sono stabilite di volta in volta dall'Ufficio di presidenza.

Art. 3

Finalità

1. Scopo della presente convenzione è quello di adeguare i servizi alle necessità, attuali e potenziali, dell'utenza dei comuni convenzionati e di consentirne la gestione coordinata, nel rispetto della normativa statale e regionale in materia.

2. L'organizzazione dei servizi associati tende a garantire efficienza,

efficacia, economicità e rispondenza al pubblico interesse della relativa gestione.

Art. 4

Durata

1. La presente convenzione ha durata pari a quella dell'Unione della Valconca.

Art. 5

Adempimenti

1. I comuni convenzionati e l'Unione della Valconca, per quanto di loro competenza, adottano, per lo scopo, gli atti idonei ed opportuni per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3.

Art. 6

Organizzazione del servizio

1. Appositi atti approvati dagli organi competenti dell'Unione, definiscono l'organizzazione del servizio, con particolare riferimento:

- a) alle modalità di partecipazione da parte dell'utenza;
- b) alla individuazione di idonea forma di gestione del servizio, prevista dalla vigente normativa in materia, anche attraverso gli strumenti di cui all'art. 30, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) alla individuazione di eventuali tipologie differenziate del servizio.

Art. 7

Ambito territoriale

1. L'ambito territoriale del servizio è individuato nel territorio dei comuni dell'Unione.

2. Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che leggi nazionali e regionali fanno relativamente al servizio si intende esteso al territorio dell'Unione della Valconca.

Art. 8

Forme di consultazione

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è l'Ufficio di presidenza, che viene all'uopo convocato dal presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno o più sindaci dei comuni interessati.

2. Alle sedute di tale Ufficio può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale ed amministrativa, il responsabile del servizio o quanti altri l'Ufficio stesso ritenga necessario.

3. L'Unione trasmette ai comuni convenzionati copia degli atti fondamentali assunti dai suoi competenti organi, relativi al servizio.

Art. 9

Reciproci obblighi e garanzie

1. I comuni convenzionati, per quanto di loro competenza, adottano gli atti necessari e rimuovono ogni ostacolo per la gestione del servizio.

2. L'Unione garantisce il raccordo tra i propri strumenti e quelli degli altri enti pubblici aventi valenza sul suo territorio, la più ampia informazione sull'attività del servizio, promuove la partecipazione delle famiglie, dei cittadini e delle formazioni sociali organizzate all'elaborazione degli indirizzi e alla verifica degli interventi.

Art. 10

Partecipazione alle spese da parte dell'utenza – Utilizzo entrate

1. L'Unione determina, annualmente, la partecipazione degli utenti alle spese di gestione dei servizi attraverso forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, nel rispetto della vigente normativa statale di settore e in materia di condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni assistenziali, sanitarie e sociali agevolate.

2. I relativi proventi sono introitati dall'Unione e dalla stessa utilizzati nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla normativa vigente, dallo statuto e dalla presente convenzione.

Art. 11

Rapporti finanziari

1. Qualora le entrate di cui al precedente articolo 10 non coprano al 100% le spese del servizio, il relativo disavanzo è posto a carico dei comuni.

2. Entro il settembre 2002 l'Ufficio di Presidenza dell'Unione approva i metodi di ripartizione dell'eventuale disavanzo generale del servizio per gli anni 2002 e seguenti.

Art. 12

Formazione e aggiornamento del personale

1. L'Unione persegue la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti addetti al servizio, per assicurare il buon andamento, l'efficienza, l'economicità e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine l'Unione, secondo le indicazioni fornite dal responsabile del servizio, compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura la

formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento del relativo personale.

Art. 13

Beni immobiliari, mobiliari e strumentali

1. I comuni convenzionati, qualora proprietari di beni immobiliari, mobiliari e strumentali adibiti, al momento della sottoscrizione del presente atto, al servizio dagli stessi gestito, ne concedono, con apposito atto, all'Unione della Valconca l'uso gratuito.

Art. 14

Modifiche della convenzione

1. La presente convenzione può essere adeguata, modificata ed integrata in ogni tempo, secondo le esigenze del caso, con apposite deliberazioni dei consigli degli enti convenzionati.

2. In caso di esercizio del recesso di cui al successivo art. 14, la presente convenzione è adeguata, con la procedura prevista nel comma 1.

Art. 15

Recesso

1. Ciascuno degli enti associati può esercitare il diritto di recesso unilaterale mediante l'adozione di apposita deliberazione consiliare e formale comunicazione agli altri enti associati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da trasmettere almeno sei mesi prima del termine dell'anno solare.

2. Il recesso è operativo a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della suddetta comunicazione.

3. Con il recesso l'ente recedente rinuncia automaticamente alla dotazione mobiliare e strumentale, acquisita dall'Unione in costanza della presente convenzione, ed a qualunque rimborso di spesa.

4. Il recesso dall'Unione della Valconca comporta il recesso dalla presente convenzione. In tal caso si applica l'art. 6 dello statuto.

Art. 16

Scioglimento della convenzione

1. La convenzione cessa se viene espressa da parte degli enti associati, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento.

2. In tal caso, qualora non venga attuata la fattispecie di cui all'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene costituito apposito gruppo di liquidazione, partecipato da un rappresentante per ogni ente interessato, per la definizione dei rapporti giuridici in essere, dell'assegnazione della dotazione mobiliare e strumentale e di quant'altro necessario.

3. Solo ad avvenuta attuazione condivisa di quanto previsto al precedente comma 2, la presente convenzione s'intenderà sciolta.

Art. 17

Rinvio alle norme generali

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti fanno esplicito riferimento allo statuto dell'Unione ed alla vigente normativa in materia.

Art. 18

Controversie

1. Le eventuali controversie tra gli enti contraenti, che non siano componibili con spirito di collaborazione dall'Ufficio di presidenza, sono decise da un collegio arbitrale composto da un rappresentante nominato dall'Unione della Valconca, da un rappresentante dell'ente dissenziente e da un funzionario nominato di comune accordo, ovvero, in difetto dal Presidente del Tribunale di Rimini, che funge da presidente.

2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.

Art. 19

Normativa transitoria

1. Fino a quando non viene raggiunta la piena operatività della presente convenzione, si applica gli articoli 8, comma 3, e 49, comma 4, dello statuto

Art. 20

Registrazione

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.P.R. 131/1986, e successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto

- 1. Per l'Unione della Valconca _____
- 2. Per il Comune di Gemmano Roberto
- 3. Per il Comune di Mondaino _____
- 4. per il Comune di Monte Colombo Roberto
- 5. Per il Comune di Montefiore Conca _____
- 6. Per il Comune di Montegridolfo Roberto
- 7. Per il Comune di Montescudo Roberto
- 8. Per il Comune di Morciano di Romagna Roberto
- 9. Per il Comune di Saludecio Roberto
- 10. Per il Comune di San Clemente Roberto